



# COMUNE DI TERRASINI

Città metropolitana di Palermo

-----●-----  
AREA 2 - GESTIONE DELLE ENTRATE

## ALIQUOTE IMU – 2023

<b>PRIMA CASA</b>	<b>Seconde case, Terreni e aree edificabili</b>	<b>ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO GENITORI –FIGLI e VICEVERSA (AGEVOLAZIONE APPLICABILE AD UN SOLO IMMOBILE)*</b>
<b>ESENTE</b>	<b>9 ‰</b>	<b>Base imponibile ridotta del 50%</b>

(\*) Per usufruire della riduzione della base imponibile per il comodato d'uso è necessario presentare apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi.

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

*per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*

---

### NOVITÀ 2023

La riduzione dell'imposta per i **pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50%** dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro

## **Esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili**

**Comma 81:** *All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

*« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.*

*Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione »*

---

### **Codici tributo IMU**

- “3912” denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- •“3914” denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il **modello F24 dell'IMU** relativa ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, è istituito il seguente **codice tributo Imu**:

- “3939” denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE